

Tribunale di Mondovì 21 novembre 2008 – Est. Demarchi.

Consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi – Ammissibilità – Limiti.

Poiché la funzione della consulenza tecnica preventiva di cui all'art. 696 bis del codice di procedura civile non è solo di natura cautelata ma anche conciliativa (con i conseguenti effetti deflativi), al fine di raggiungere una conciliazione tra le parti nella fase ante-causam, deve essere ritenuta possibile una interpretazione ampia del disposto dell'art. 696 bis che di consenta di far ricorso all'istituto anche nei casi in cui la controversia tra le parti o le contestazioni dalle stesse sollevate attenga alla loro responsabilità. (fb)

IL CASO.it

omissis

Il Giudice

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza in data 14.11.2008 nella causa iscritta al n. 1328/2008 RG,

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

- Ritenuto che il procedimento di cui all'art. 696 bis cod. proc. civ. abbia finalità non solo cautelari, ma anche e soprattutto conciliative¹ (con i conseguenti effetti deflativi),
- Ritenuto, dunque, che il consulente possa – come testualmente previsto dal comma primo – procedere all'accertamento ed alla determinazione dei crediti che traggono origine da una fattispecie di responsabilità civile, contrattuale oppure aquiliana;
- Ritenuto che la consulenza tecnica possa essere disposta non solo laddove, come per il caso di accertamento tecnico puro e semplice, vi sia urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose, ma, soprattutto, nelle ipotesi in cui occorra accertare e determinare i crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito;
- Ritenuto che se l'opera del ctu dovesse arrestarsi davanti ad una contestazione delle parti sulla propria responsabilità, o sulla misura di essa (in caso di concorso), la funzione dell'istituto sarebbe vanificata, essendo assai rari i casi in cui le parti discutono solo sull'aspetto quantitativo della pretesa.²
- Ritenuto, pertanto, non condivisibile l'assunto del tribunale di Milano, secondo cui "Presupposto dell'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 696 bis c.p.c. (introdotto con la l. n. 80 del 2005) è che la controversia fra le parti abbia come unico punto di dissenso ciò che, in sede di processo di cognizione, può costituire oggetto di consulenza tecnica, acquisita la quale, secondo le preventivamente dichiarate intenzioni delle parti, appare assai probabile

IL CASO.it

¹ Cfr. Trib. Torino, 31.03.2008, in Giur. Merito, 2008, 11, 2889: "La consulenza tecnica preventiva in esame, costituisce, secondo l'opinione che appare preferibile, uno strumento processuale innovativo ed originale, in cui il fine conciliativo prevale su qualunque finalità istruttoria-cautelare (...) l'istituto in esame si pone come strumento alternativo di risoluzione delle controversie, non già come strumento cautelare di costituzione preventiva di un mezzo di prova. La finalità strettamente conciliativa che connota questo particolare tipo di consulenza tecnica risponde alla ratio legis deflattiva del contenzioso ordinario; la citata disposizione, infatti, nell'ipotesi in cui si profili un contenzioso incentrato sull'accertamento o sulla determinazione di crediti derivanti da mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali, ovvero derivanti da fatto illecito, consente a ciascuna parte di dare impulso ad un particolare procedimento, finalizzato ad una sollecita soluzione conciliativa della lite, avvalendosi dell'attività di consulenza prestata da una terza persona esperta nella materia e neutrale rispetto all'esito della lite..".

² Cfr. Tribunale Trapani, sez. fer., 10 ottobre 2006, in Giur. merito 2007, 6 1649, secondo cui "... proprio il contrasto in atto tra le parti in ordine ai rapporti tra loro esistenti e, quindi, la sussistenza di una situazione di incertezza relativamente ai rispettivi diritti ed obblighi giustifica il ricorso alla procedura in esame, finalizzata appunto alla ricerca di soluzioni di composizione bonaria del conflitto in essere".

che esse si concilieranno³”;

- Ritenuto, infatti, che la funzione della ctu preventiva sia quella di raggiungere una conciliazione nella fase ante-causam, e non durante il successivo giudizio (nel quale l’acquisizione della consulenza serve a non disperdere un’attività istruttoria utile, nella parte utilizzabile);
- Ritenuto che non sia di ostacolo ad un’interpretazione ampia del disposto dell’art. 696 bis il fatto che, in caso di mancata conciliazione, la ctu può essere acquisita agli atti del successivo giudizio di merito; ciò in quanto in tale successivo giudizio la relazione di ctu preventiva potrà avere rilevanza solo nei limiti in cui è ammissibile la ctu in corso di causa, e cioè relativamente alle valutazioni ed agli accertamenti tecnici ivi compiuti;
- Rilevato che nel caso di lavori compiuti da più persone, una volta individuate le cause del danno o del vizio, l’individuazione del soggetto responsabile è quasi automatica

P.Q.M.

Ogni diversa istanza, allo stato, respinta

IL CASO.it

Ammette la ctu preventiva con l’oggetto di cui al ricorso, estendendo l’analisi a quanto richiesto dai convenuti KKK e YYY.

Fissa udienza per la verifica della notifica a XXX e per il giuramento del ctu, di cui dispone la convocazione a cura della cancelleria, per il 4.12.2008 h. 12,00

Si comunichi.

Mondovì, lì

Depositato in cancelleria il 21.11.2008

IL CASO.it

³ Tribunale Milano, sez. X, 23 gennaio 2007, Juris Data; conf. Tribunale Milano, 17 aprile 2006, in Giur. it. 2007, 10 2268, secondo cui “È inammissibile pertanto la richiesta di detta consulenza laddove le parti non controvertano soltanto sulla misura dell’obbligazione risarcitoria, bensì anche sulla effettiva sussistenza della stessa, oltre che sulla individuazione del soggetto a essa eventualmente tenuto.”